


REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CARIGNANO



PIANO
REGOLATORE
GENERALE COMUNALE
VARIANTE STRUTTURALE

APPROVATO dalla REGIONE PIEMONTE
con D.G.R. 50-13546 del 16/3/2010

VARIANTE STRUTTURALE N. 1

ai sensi dell'art. 17 – comma 4 - L.R. 56/77

PROGETTO PRELIMINARE

OTTOBRE 2020

OGGETTO:

**NORME TECNICHE
di ATTUAZIONE - STRALCIO**

REDAZIONE della VARIANTE STRUTTURALE N. 1 - AREA TECNICA COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA COMUNALE:

Arch. Valter Garnero

(elaborato firmato digitalmente)

PROFESSIONISTA INCARICATO PER DOCUMENTAZIONE
GEOLOGICA DI SUPPORTO ALLA VARIANTE STRUTTURALE

Geol. Sergio Rolfo

(elaborato firmato digitalmente)

PROFESSIONISTA INCARICATO PER DOCUMENTAZIONE
IDRAULICA DI SUPPORTO ALLA VARIANTE STRUTTURALE

Ing. Sergio Sordo

(elaborato firmato digitalmente)

Progettisti della Variante Strutturale approvata con D.G.R. 50-13546 del 16/03/2010

Arch. Scarzella Giovanni e Arch. Massa Piero

DATA: **Ottobre 2020** (VARIANTE STRUTTURALE N. 1 ex art. 17 – c. 4 – L.R. 56/77 e smi)

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:

Avv. Alfredo Lanfredi

(elaborato firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE:

Dott. Carmelo Pugliese

(elaborato firmato digitalmente)

Si riporta il testo integrale dell'art. 38.18 lettera c) delle vigenti N.T.A. modificato (TESTO GRIGIO CHIARO = testo vigente e **rosso grassetto** = parole e/o frasi inserite) e gli stralci cartografici degli elaborati grafici del vigente P.R.G.C. (ante e post modifica).

38.18 Ove si determini incongruenza fra la normativa sulle “classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica” e le norme di cui alle specifiche zone di P.R.G.C, è prevalente quella che fa riferimento alla “classificazione” di cui al precedente comma 38.17 ^{MODIF IX}, con le necessarie specificazioni normative per ciascuna delle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica di seguito riportate:

(Omissis)

c) **Porzioni di territorio appartenenti alla CLASSE IIIa**

Per quanto riguarda gli interventi previsti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico e sulle limitazioni previste dall'art. 9 del PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. < V.S. N. 1.

CLASSE IIIa

Parte orientale del territorio comunale (in zona agricola) e parte occidentale (verso Piobesi, Castagnole e Vinovo)

Porzioni di territorio inedificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica le rendono inadatte ad accogliere nuovi insediamenti, le cui classi di destinazione d'uso ricadano anche in una sola delle quattro elencate nell' art. 13 - comma 1 delle N.T.A. del presente P.R.G.C. Le condizioni di pericolosità possono essere determinate dall'eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di acque di esondazione ad energia dinamica da moderata a molto elevata. La fattibilità di tutti gli interventi consentiti dovrà comunque essere verificata ed accertata da opportune indagini geologico-geotecniche ed idrogeologiche, in ottemperanza alla vigente normativa. La progettazione dovrà inoltre prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. In tali porzioni

V.S. N. 1 VARIANTE STRUTTURALE n. 1 (ex art. 17 - c. 4 - LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. ___ del

di territorio non è consentita l'edificazione di nuovi fabbricati, tuttavia in relazione alla necessità di agevolare:

1°) il permanere dell'attività agricola, le presenti N.T.A. stabiliscono quanto segue: nelle porzioni di territorio esterne alla Fascia Fluviale A (cfr. Tavola E6) è consentita la realizzazione di interventi edilizi – comprese le opere di nuova costruzione – che riguardino in senso stretto fabbricati per l'attività agricola corrispondenti alle categorie di cui alle lettere a), b), d) dell'art.19 - comma 19.2 delle N.T.A., a condizione che:

- a) da parte del soggetto interessato sia preventivamente rilasciata dichiarazione di rinuncia al risarcimento (atto pubblico) in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- b) le abitazioni a servizio dell'agricoltura non siano diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola;
- c) le superfici di pavimento agibili ^{MODIF VIII} siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, desumibile dai dati contenuti nella *Tabella 32 - profilo di piena per il Po nel tratto da Martiniana a Isola Sant'Antonio (confluenza Tanaro) della "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica"* (relativamente al settore di territorio comunale posto ad Est della S.P. n°219 Carignano-Saluzzo), e nell'*Allegato 2 – Profilo idraulico di calcolo del torrente Lemina per T = 200 anni della Relazione – Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico nel bacino del torrente Lemina del Progetto di variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - rete idrografica minore naturale della Regione Piemonte (art.17, comma 6-ter e art.18, comma 10 della L. n.183 del 18 maggio 1989)* (relativamente al settore occidentale di territorio comunale), riportati in allegato. I dati relativi alla piena di riferimento dovranno essere pertinenti all'area oggetto d'intervento (l'indicazione delle sezioni e delle relative quote idrometriche è stata riportata sulla Tavola E6^Θ), computati ed indicati in un'apposita relazione asseverata da tecnico abilitato.

2°) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, le presenti N.T.A. stabiliscono quanto segue:

è consentita la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico a condizione che le stesse non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità d'invaso delle Fasce Fluviali. La documentazione progettuale dovrà essere corredata da un apposito studio di compatibilità che dimostri l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alla suddetta caratteristica. ^{MODIF X >} Limitatamente agli interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all'interno della Fascia A e della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere sottoposta al parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO). ^{< MODIF X}

MODIF VIII MODIFICA. n. VIII (ex art. 17 - c. 12 - LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 42 del 24/11/2015

Θ *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica*

MODIF X MODIFICA. n. X (ex art. 17 - c. 12 - LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 34 del 27/04/2016

3°) il consolidarsi delle attrezzature sportive-ricreative in prossimità del Fiume Po, le presenti N.T.A. stabiliscono quanto segue:

- a) Per le porzioni di territorio di pertinenza delle Associazioni Sportive-Ricreative esistenti (Vsp), di interesse pubblico e/o alle quali è riconosciuto l'interesse pubblico in sede di dimensionamento delle aree per i servizi sociali ed attrezzature a livello comunale e/o di interesse generale, elencate all'**art. 30 MODIF IX** delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., è consentita l'edificazione di fabbricati (e a maggior ragione il recupero di quelli esistenti), nonché la realizzazione di infrastrutture afferenti l'attività propria delle Associazioni medesime (così come previsto dall'**art. 30 MODIF IX** delle predette N.T.A.);
- b) gli interventi di cui alla lettera a) sono consentiti a condizione che:
- non modifichino i processi idraulici naturali;
 - non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale;
 - non costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
 - non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
 - non concorrano ad incrementare il carico insediativo*;
- c) la documentazione progettuale dovrà essere corredata da un apposito studio di compatibilità che dimostri l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche. **MODIF X > Limitatamente agli interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all'interno della Fascia A e della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere sottoposta al parere dell'Agencia Interregionale per il fiume Po (AIPO).**
< MODIF X

4°) lo svolgimento dell'attività estrattiva, nelle porzioni di territorio destinate ad attività estrattiva, la cui perimetrazione risulti già definita nell'ambito degli Strumenti Urbanistici Esecutivi ed in particolare dei Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.), accolti ed approvati dal Consiglio Comunale, le presenti N.T.A. stabiliscono quanto segue:

- a) è consentita la realizzazione di fabbricati (e a maggior ragione il recupero di quelli esistenti) e di infrastrutture afferenti ai suddetti Strumenti Urbanistici Esecutivi, a condizione che tali interventi:
- non modifichino i processi idraulici naturali;
 - non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale;
 - non costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
 - non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
 - non concorrano ad incrementare il carico insediativo .

MODIF IX MODIFICAZ. n. IX (ex art. 17 - c. 12 - LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 19 del 24/02/2016

* Si verifica un incremento del carico urbanistico se si tratta della realizzazione di vani ad uso permanente per abitazione, quali cucine, stanze da soggiorno, da letto, per studio (cfr. art.1 - comma 2 - lett.a della L.R. 06.08.1998 n.21)

MODIF X MODIFICAZ. n. X (ex art. 17 - c. 12 - LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 34 del 27/04/2016

- b) la documentazione progettuale dovrà essere corredata da un apposito studio di compatibilità che dimostri l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche. ^{MODIF X >} Limitatamente agli interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all'interno della Fascia A e della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere sottoposta al parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).
< MODIF X

5°) VP 6/2013 > Il potenziamento dell'attività di stoccaggio di inerti nell'area aziendale della ditta "COGIMA" (individuata sulla cartografia di PRGC con perimetro a pallini blu), le presenti N.T.A. stabiliscono quanto segue:

- a) è consentita l'implementazione di ulteriori attività, l'utilizzazione di aree esterne al perimetro di PEC approvato con DCC n.21 del 25/03/2009 e della relativa convenzione attuativa o l'esecuzione di interventi edilizi diversi da quelli previsti nel medesimo, purchè compatibili con il PRG e conformi alle autorizzazioni rilasciate dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino (di cui all'art. 19.5.2.9 delle presenti N.T.A.) a condizione che tali interventi:

- non modifichino i processi idraulici naturali;
- non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale;
- non costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
- non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
- non concorrano ad incrementare il carico insediativo*.

- b) la documentazione progettuale dovrà essere corredata da un apposito studio di compatibilità che dimostri l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche. ^{MODIF X >} Limitatamente agli interventi ricadenti nelle porzioni di territorio comprese all'interno della Fascia A e della Fascia B la predetta documentazione dovrà essere sottoposta al parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).
< MODIF X <VP 6/2013

VP 6/2013 Variante Parziale n. 6/2013 (Soc.Co.Gi.Ma) approvata con D.C.C. n. 41 del 19/7/2013


* Si verifica un incremento del carico urbanistico se si tratta della realizzazione di vani ad uso permanente per abitazione, quali cucine, stanze di soggiorno, da letto, per studio (cfr. art.1 - comma 2 - lett.a della L.R. 06.08.1998 n.21)

MODIF X MODIFICA n. X (ex art. 17 - c. 12 - LUR 56/1977 smi) approvata con DCC n. 34 del 27/04/2016

CLASSE IIIb



IIIb₂



IIIb_{3A}



IIIb_{3B}



IIIb_{3C}



IIIb₄

All'interno dell'ambito della **CLASSE IIIb**, suddivisa in **CLASSE IIIb₂**, **CLASSE IIIb_{3A}**, **CLASSE IIIb_{3B}**, **CLASSE IIIb_{3C}** e **CLASSE IIIb₄**, rientrano le porzioni di territorio edificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica sono tali da imporre interventi di "riassetto territoriale" di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico-edilizio esistente. In assenza di tali interventi sono consentite esclusivamente trasformazioni che non incrementino il carico antropico[^]. A questo proposito si specifica che, ai fini della minimizzazione delle condizioni di pericolosità (in accordo con quanto esplicitato dalla N.T.E. alla Circ. P.G.R. 08.05.1996 n.7/LAP), gli interventi di "riassetto territoriale" di cui alla **CLASSE IIIb** (comprendente tutte le sopramenzionate CLASSI **IIIb₂**, **IIIb_{3A}**, **IIIb_{3B}**, **IIIb_{3C}** e **IIIb₄**) della predetta circolare, si identificano nelle tipologie d'intervento previste dal P.A.I.

(Omissis)

[^] non si configura incremento del carico antropico negli ampliamenti che consentono una più razionale fruizione degli edifici esistenti (realizzazione di nuovi locali e di pertinenze, ad es. autorimesse private) e negli adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di locali ad uso servizi igienici) - cfr. art.7.3 della Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999) alla Circolare P.G.R. 08.05.1996 n.7/LAP